



## Regione Siciliana

### ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

#### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 13/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 29/10/2015 al n. 143009, con la quale il Sig. Nicastrì Francesco, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 25/12/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 139246 del 18/12/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che il Sig. Nicastrì Francesco ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 26/12/2019;
- VISTA la nota prot. n. 13895 del 29/03/2019 del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/07/2020;
- VISTA la nota prot. n. 52340 del 15/06/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/08/2020;
- VISTO il DA n. 1068 del 29/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 05/10/1987, reg. n. 25, fgl n. 316, con il quale il predetto dipendente è stato nominato, con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985, nella qualifica di Assistente tecnico;
- VISTO il DDR n. 3790 del 14/09/1990 con il quale al Sig. Nicastrì Francesco sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 5 mesi 4 e giorni 22;
- VISTO il DDS n. 2167 del 25/02/2004 con il quale il Sig. Nicastrì Francesco, ai sensi e per gli effetti della DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Nicastrì Francesco a decorrere dal 31/07/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:



	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 31/07/2020	35	2	0
Servizio riconosciuto ( DDR n. 3790 del 14/09/1990)	5	4	22
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>22</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/08/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Nicastrì Francesco, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, categoria "D" fascia e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li **17 LUG 2020**

VISTO SI PUBBLICI  
IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio